

PROV. 5365 - III/12
REP. CONV. 525 - 2008
Foggia, 05/03/2008

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
PER LA COLLABORAZIONE TRA UNIVERSITÀ E S.S.R. NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
INFERMIERISTICO, TECNICO, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE NONCHÉ DELLA
PROFESSIONE OSTETRICA MEDIANTE L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI LAUREA NELLE PRO-
FESSIONI SANITARIE ATTIVATI DALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA**

L'Università degli Studi di Foggia, nel prosieguo denominata semplicemente Università, in persona del legale rappresentante Prof. Antonio Muscio, nato a Orsara di Puglia (FG) il 13.09.1943, e domiciliato per la carica in Foggia, alla via Gramsci 89/91 – Palazzo Ateneo, in qualità di Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Foggia (c.f. 94045260711).

e

la Regione Puglia, di seguito denominata semplicemente Regione, in persona del rappresentante pro – tempore dott. Nichi Vendola, nato a Bari il 26.08.1958, nella sua qualità di Presidente della Regione Puglia, e per la carica domiciliato in Bari presso la sede della Regione Puglia, al Lungomare Nazario Sauro, 31 (c.f. 80017210727)

premesse

- che ai sensi dell'art.6, comma 3, del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 1 del D. Lgs. 517/99 Università e Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forme di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione nonché della professione ostetrica;
- che ai sensi dell'art. 7, lettera b) del d.p.c.m. 24.05.2001 appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento, in collaborazione con l'università, delle attività formative presso le aziende ospedaliere - universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale e le istituzioni private accreditate, dei corsi di laurea delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e della professione oste-



trica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

- che con la l. n. 251/2000 sono state individuate e regolamentate le figure e i relativi profili professionali del personale sanitario non medico, per le quali è previsto il possesso del diploma di laurea abilitante;
- che con D.I. del 2 aprile 2001 sono state individuate le Classi di Laurea nelle professioni sanitarie;
- che in data 11 marzo 2003 Università e Regione hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la disciplina delle attività didattico – scientifiche ed assistenziali della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nel quale si fa espresso rinvio ad un separato accordo per l'espletamento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie non mediche;
- che in data 10.03.2004 Università e Regione hanno sottoscritto specifico accordo per l'espletamento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie non mediche;
- che ai sensi dell'art. 9 dell'accordo sottoscritto in data 10.03.2004, le parti hanno dichiarato lo stesso suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali;
- che i mutamenti intervenuti nell'offerta formativa dell'Università e nell'assetto organizzativo delle strutture sanitarie regionali rendono opportuna una revisione dell'accordo per programmare la collaborazione in tema di formazione del personale sanitario non medico per il triennio accademico 2007/2010;
- che la Commissione Paritetica Università – Regione ex art. 6 della L.R. 36/94 ha licenziato la bozza di protocollo d'intesa nella seduta del 19 giugno 2007;
- che la Giunta della Regione Puglia ha approvato il presente protocollo d'intesa con deliberazione n. 1126 del 11.07.2007;



- che il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Foggia ha approvato il presente protocollo d'intesa nella seduta del 19.09.2007;
- che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Foggia ha approvato il presente protocollo d'intesa nella seduta del 26.09.2007

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Strutture sede delle attività formative

Le sedi di svolgimento dei Corsi di Laurea nelle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche e della riabilitazione nonché della professione ostetrica sono così individuate:

Corso di laurea	Sede	Città
Fisioterapia	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
	I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza"	San Giovanni Rotondo
Infermieristica	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
	I.R.C.C.S. "Casa sollievo della Sofferenza"	S. Giovanni Rotondo
	A.S.L. Foggia – P.O. "Teresa Mascielli Mascia"	San Severo
Ostetricia	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
	I.R.C.C.S. "Casa sollievo della Sofferenza"	S. Giovanni Rotondo
Tecniche Sanitarie di Laboratorio Biomedico	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
Dietistica	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia



Educazione Professionale	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
Logopedia	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
Tecnici sanitari di radiologia medica e radioterapia	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
	I.R.C.C.S. "Casa Sollievo della Sofferenza"	San Giovanni Rotondo
Igiene dentale	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia
Scienze infermieristiche ed ostetriche (corso di laurea magistrale)	A.O.U. "Ospedali Riuniti"	Foggia

Il numero degli studenti iscrivibili al primo anno di ciascun Corso di Laurea è determinato annualmente con apposito decreto ministeriale. Fermo restando tale numero di iscrivibili, la Regione e l'Università si riservano di concordare annualmente l'attivazione del primo anno dei corsi di laurea in base alle specifiche esigenze didattico – organizzative e in funzione della efficacia e dell'efficienza dell'attività formativa.


Ulteriori esigenze di integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza necessarie al raggiungimento degli standard formativi utili al corretto espletamento dei Corsi di Laurea possono essere soddisfatte attraverso l'individuazione di altre strutture sanitarie del S.S.R. diverse dalle strutture indicate in tabella ovvero presso strutture sanitarie private accreditate.

Tali strutture vengono individuate d'intesa tra Regione e Università su proposta di quest'ultima.

Art.2

Articolazione delle funzioni

Le Aziende sanitarie, così come sopra individuate, stipulano con l'Università appositi accordi attuativi per la gestione complessiva dei Corsi di Laurea. Con tali atti, l'Università e le Aziende



de sanitarie concordano i servizi, le strutture ed il personale che le parti mettono a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

Art. 3

Attività didattica e personale

L'elenco degli insegnamenti è redatto secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.I. 2.4.2001 e dalle eventuali ulteriori norme legislative e regolamentari in materia.

I docenti non universitari dipendenti del S.S.N. sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, con delibera del Consiglio di Facoltà, previa apposita procedura selettiva e in conformità alle previsioni dei Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Per svolgere l'attività di insegnamento il personale dipendente del S.S.N. dovrà altresì ottenere il nulla osta del Direttore Generale dell'Azienda di appartenenza.

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione mettono a disposizione, oltre al personale con funzioni didattiche, anche personale con funzioni organizzative, amministrative ed ausiliare.

Art. 4

Tirocinio pratico – formativo

Le strutture sanitarie presso le quali si svolge la formazione assicurano l'espletamento delle attività di tirocinio pratico – formativo previste dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Laurea. All'attività di tirocinio prevista per ciascun corso è preposto un Coordinatore individuato di norma tra il personale dipendente del S.S.N. secondo le modalità previste dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Laurea. Al Coordinatore possono essere affiancati dei tutori designati secondo le modalità previste dai Regolamenti didattici.



Art. 5

Organi di governo

Gli organi accademici di ciascuno dei Corsi di Laurea sono quelli previsti dalla normativa universitaria vigente, dallo Statuto dell'Università nonché dai Regolamenti didattici dei Corsi.

Art. 6

Ripartizione degli oneri

Sono a carico delle strutture sanitarie presso le quali avviene la formazione gli oneri relativi a:

1. contributo complessivo annuo per ciascun corso di laurea attivato e per ciascuna sede di Corso di € 8.000,00 per l'anno accademico 2007/2008 e di € 9.000,00 a partire dall'anno accademico 2008/2009;
2. retribuzioni al personale ospedaliero assegnato alle attività formative e organizzative di competenza;
3. compensi da corrispondere, con le modalità e nelle misure previste dalla vigente normativa del comparto sanità, al personale dipendente del S.S.R. incaricato dall'Università delle funzioni di docenza;
4. spese relative agli accertamenti sanitari ed alle misure individuali di protezione di legge;
5. spese relative alla fornitura di divise, camici e ulteriori accessori di abbigliamento propri del personale sanitario non medico secondo le norme ed i regolamenti vigenti presso le strutture sanitarie sede di corso.

Sono a carico dell'Università gli oneri relativi a:

1. retribuzione ai docenti di ruolo della stessa dipendenti;
2. compensi ai docenti non appartenenti al S.S.R.
3. spese per arredamento, utenze, materiali e manutenzione delle strutture di competenza.

La specificazione dettagliata della ripartizione degli oneri dovrà trovare espreso riferimento negli accordi attuativi da stipularsi in sede locale.



Art.7

Diritto allo studio

Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente protocollo di intesa sono destinati gli interventi di cui alle norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

Art.8

Commissione paritetica

La Commissione Paritetica ex art. 6 della l.r. 36/94 provvede ad esaminare periodicamente lo stato di attuazione delle previsioni del presente protocollo ed a fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa dello stesso. La Commissione formula proposte per l'aggiornamento del protocollo ai fini degli adeguamenti che si rendano necessari per migliorare la qualità della formazione.

Art. 9

Norme finali

Le parti concordano che il presente protocollo abbia durata triennale, ferma restando l'obbligatorietà dell'iter formativo dei corsi iniziati nel triennio. Il presente protocollo si intenderà tacitamente rinnovato anche per gli anni accademici successivi qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti da inviarsi tre mesi prima della scadenza.


Il presente accordo è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo si rinvia alle leggi e alla normativa vigente in materia

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Foggia

(Prof. Antonio MUSCIO)



Il Presidente

della Regione Puglia

(Dott. Nichi Vendola)

